

**Studio Tecnico Caggese - Geologia Ingegneria Ambiente**

Via Ca' Bianca 3/3 , 40131 Bologna - Tel. e Fax : 051 / 6342366

Dott. Geol. Enrico Caggese - Cell: 360 331109 - geomec@libero.it

Dott. Ing. Riccardo Caggese - Cell: 329 3423575 - riccardo.caggese@libero.it

CAVA ZELLO 1 –  
PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE  
- VARIANTE 2016

**Elaborato - Z1-VIA-10**

## COMUNE DI IMOLA

---

### **Polo estrattivo Zello-San Vincenzo Comparto Golena di Zello (GZ)**

#### **CAVA ZELLO 1**

#### **PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - VARIANTE 2016**

#### **PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)**

#### **PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE**

(L:R. 17/91 s.m.i. e L.R. 9/1999 s.m.i)

---

### **PROPOSTA DI CONVENZIONE**

#### **Il Proponente:**

Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop

#### **Responsabile del progetto**

Dott. Ing. Riccardo Caggese

#### **Gruppo di lavoro**

Dott. Geol. Enrico Caggese

**Bologna, Dicembre 2016**



relativa autorizzazione;

- 3) che in tale area estrattiva l'attività di coltivazione è iniziata il 16/01/1992 (vedi Denuncia inizio dei lavori del 16/01/1992) ed è proseguita fino al termine dei n.4 anni stabiliti dalla convenzione;
- 4) che in data 15/12/2015 con Prot. Gen. 48259 alla CTI veniva concessa la proroga dell'autorizzazione di anni 1 (uno), come previsto dalla L.R. 17/91, per portare a termine i lavori di sistemazione;
- 5) che, a causa della permanente crisi economica congiunturale del settore e della conseguente riduzione del volume di *tout-venant* lavorato annualmente presso l'impianto di Zello, inizialmente previsto, non è stato possibile per la CTI terminare la sistemazione ambientale dell'area entro il 08/01/2017, come previsto dall'autorizzazione di proroga;
- 6) che nell'area della cava Zello 1 rimangono ancora da sistemare alcune aree;
- 7) che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/17 con Prot. Gen. \_\_\_\_\_ la CTI ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere una nuova autorizzazione per la sistemazione finale dell'**Cava Zello 1**, come illustrato negli elaborati progettuali "Cava Zello 1 – Piano di sistemazione ambientale – Variante 2016" (nel proseguo citato anche come "*Variante 2016*") protocollati;
- 8) che l'area in oggetto è compresa nel Comparto Golena di Zello del Polo Zello-San Vincenzo, disciplinata dal Piano comunale delle Attività Estrattive PAE3 del Comune di Imola, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 14 del 06/02/2006;
- 9) che l'area in oggetto comprensiva delle fasce di rispetto e dei terreni demaniali è identificata al nuovo catasto terreni del Comune di Imola:

Proprietà	Foglio n.	Mappale n.
CTI	144	40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004, 58

- 10) che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva dal titolo di proprietà del Titolare dell'autorizzazione, come confermato dai certificati catastali allegati alla domanda di cui sopra;
- 11) che il progetto di sistemazione "*Variante 2016*" allegato alla domanda per la sistemazione dell'**area della Cava Zello 1** prevede una variante sostanziale al piano di coltivazione e sistemazione autorizzato con Atto del Sindaco Prot. Gen. n.668 del 09/01/1992;
- 12) che il progetto acquisito al Prot. Gen.4290 del 07/02/1991 non è mai stato oggetto di procedura di V.I.A., a cui, invece, è sottoposto in caso di varianti o nuove autorizzazioni secondo la legislazione vigente D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. 9/99 s.m.i.;
- 13) che pertanto si rende necessario sottoporre alla procedura di di V.I.A. di cui all'art. 4 della L.R. 9/99 s.m.i. il nuovo progetto di sistemazione "*Variante 2016*" allegato alla domanda per la sistemazione **della Cava Zello 1** di cui al Prot. Gen. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/17;
- 14) che l'**area della Cava Zello 1 interessata dall'intervento di sistemazione**, di cui all'art. 1 della presente convenzione, ammonta a 112.130 mq calcolati tramite CAD, e che sostanzialmente corrisponde all'area della Cava Zello 1 così come indicata nella precedente convenzione (Rep. 11118 del 31/03/1992);
- 15) che la **superficie di effettiva escavazione**, di cui all'art. 1 della presente convenzione, dell'area Cava Zello 1 è pari a 0 (zero) mq essendo già esaurita l'estrazione degli inerti già dal 1996;
- 16) che la Regione Emilia Romagna con atto della Giunta regionale del 5/01/1993 (Prot.66 Decreto 01), acquisito al Prot. Gen. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/93 ha autorizzato la deroga alle distanze previste

dall'art. 104 del D.P.R. 128 del 09/04/1959 e s.m.i. dai tralicci delle linee elettriche di competenza ENEL e FF.SS. nonché dal rilevato ferroviario della linea Bologna-Otranto;

- 17) che la **superficie di effettiva sistemazione**, di cui all'art. 1 della presente convenzione, dell'area Cava Zello 1 deriva dalla differenza tra l'area totale della Cava Zello1 e l'area delle fasce di rispetto assunte in base alle suddette deroghe ottenute ;
- 18) che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 6 delle N.T.A. del P.A.E. vigente;
- 19) che risulta accertato che la CTI è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- 20) che l' *Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po Di Volano* ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi esprimendo il proprio avviso con parere n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ N. Prot \_\_\_\_;
- 21) che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2017;
- 22) che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla "*Variante 2016*" in oggetto, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio ..... del Comune al n. .... di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);

23) che detti elaborati di progetto, di natura tecnica ed amministrativa, sono quelli previsti dall'art. 13 della L.R. 17/99 e s.m.i e dalla L.R.9/99 e s.m.i. e, più precisamente, sono così elencati:

<b>NOME ELABORATO</b>	<b>OGGETTO ELABORATO</b>	<b>Scala</b>
Z1-VIA-01	ELENCO ELABORATI - VIA	-
Z1-VIA-02	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	-
Z1-VIA-03	FATTORI AMBIENTALI : RUMORE , POLVERI E CAMPI ELETTROMAGNETICI	-
Z1-VIA-04	RELAZIONE GEOLOGICA	-
Z1-VIA-05	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO - CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	-
Z1-VIA-06	SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO AD USO DEI CITTADINI	-
Z1-VIA-07	PIANO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA ZELLO1 -Variante2016 (PCS)	-
Z1-VIA-08	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA e FOTORENDERING	-
Z1-VIA-09	DSS (Documento sicurezza e salute)	-
Z1-VIA-10	PROPOSTA DI CONVENZIONE	-
Z1-VIA-11	VISURE CATASTALI	-
Z1-VIA-12	DOCUMENTI A CORREDO	-
Z1-VIA-13	DOCUMENTAZIONE CCIAA DI BOLOGNA	-
Z1-VIA-14	ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI (articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)	-
Z1-TAV-01	Rilievo plano-altimetrico dell'area della Cava Zello1	1:1000 / 1:5000
Z1-TAV-02	Estratto di mappa catastale dell'area di escavazione	1:2000
Z1-TAV-03	Planimetria con ubicazione sondaggi, carta geologica e geomorfologica	VARIE
Z1-TAV-04	Planimetria della sistemazione idromorfologica finale	1:1000 / 1:2000
Z1-TAV-05	Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale	VARIE

## **CIÒ PREMESSO**

la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività di sistemazione ambientale finale della Cava Zello 1, specificata negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

### **TITOLO 1**

#### **ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

##### **Art. 1**

##### **Superficie di cava**

L'area interessata dall'intervento è di **112.130 mq** (area Cava Zello 1), comprese

le fasce di rispetto. La superficie di *effettiva sistemazione*, calcolata come differenza dell'area di Cava Zello 1 e l'area totale delle fasce di rispetto è complessivamente di **104.969 mq** essendo quella delle fasce di rispetto pari a **7.161 mq**.

## **Art. 2**

### **Tipo di materiale da coltivare**

Il volume massimo estraibile di *tout-venant ghiaioso sabbioso* è **pari a ZERO mc**, in quanto la coltivazione della cava Zello 1 è terminata già nel 1996.

## **Art. 3**

### **Lavori di sistemazione**

La Ditta non effettuerà alcun lavoro di coltivazione all'interno dell'area di Cava Zello 1, ma unicamente di sistemazione morfologica e ambientale dell'area, pertanto:

- a) la sistemazione finale prevede che i terreni vengano sistemati morfologicamente alle quote del piano campagna dei campi limitrofi e successivamente riportati all'uso agricolo, secondo quanto indicato nelle schede di progetto del P.A.E.
- b) il soprassuolo pedogenizzato presente dovrà essere mantenuto separato dal materiale sterile, non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato quanto prima durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- c) le quote di sistemazione saranno rilevate rispetto ad appositi n.3 caposaldi inamovibili posti a spese della Ditta alla presenza del tecnico comunale, come individuati planimetricamente nell'elaborato di progetto Z1-TAV-01 in corrispondenza :
  - dello spigolo Nord del traliccio centrale della linea ENEL di M.T. situato

- all'interno dell'area di Cava Zello 1 (quota di rif.: 31,76 m s.l.m.);
- dello spigolo Nord del traliccio più a est della linea ENEL di M.T. situato all'interno dell'area di Cava Zello 1 (quota di rif.: 31,30 m s.l.m.);
  - del punto fiduciale Catastale in corrispondenza dello spigolo NE del fabbricato di CA' Casino situato all'esterno dell'area di Cava Zello 1 (quota di rif.: 41,07 m s.l.m.);
- d) i lavori di sistemazione ambientale non intercederanno in alcun modo la falda freatica superficiale dato che i lavori di sistemazione ambientale previsti della "Variante 2016" non prevedono scavi profondi, ma solo movimenti terra superficiali atti alla sistemazione morfologica dell'area;
- e) in ogni fase della sistemazione dovrà essere prevista la regolazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla Ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.
- f) le operazioni di sistemazione con movimentazione di materiale dovranno avvenire in orario strettamente diurno e comunque dovranno essere effettuate con macchinari che non siano responsabili di livelli rumore, espresso come  $L_{eq}A$ , superiore ai 70 dB(A) al confine del terreno di pertinenza della cava e non siano responsabili di incrementi differenziali superiori a 5 dB(A) nelle abitazioni vicine. Se non potrà essere rispettato quanto sopra, per un periodo limitato, dovrà essere richiesta una autorizzazione in deroga ai sensi del D.P.C.M. 01 marzo 1991.

#### **Art. 4**

##### **Perimetrazione area di cava**

La Ditta dovrà mantenere in essere, a proprie spese, i picchetti metallici



inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava.

#### **Art. 5**

##### **Cartello all'accesso della cava**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune di Imola;
- tipo di materiale estratto,
- quantità di materiali estraibili autorizzata;
- massima profondità di scavo dal p.c. autorizzata,
- denominazione della cava,
- ditta esercente e relativo recapito telefonico;
- direttore responsabile dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza dell'autorizzazione convenzionata;
- eventuali proroghe dell'autorizzazione;
- progettisti;
- descrizione della destinazione finale a completamento della fase di recupero dell'area.

#### **TITOLO II**

##### **TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI**

#### **Art. 6**

##### **Denuncia inizio lavori**

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, al Comune, l' *Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po Di*

Volano e alla Unità sanitaria locale competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere al *Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po Di Volano* e alla Unità Sanitaria Locale competente, copia del Piano di Sistemazione ambientale finale "*Variante 2016*" della cava di cui agli atti di progetto.

#### **Art. 7**

##### **Durata autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 6 delle N.T.A. del P.A.E. vigente la durata dell'autorizzazione è stata fissata in **anni cinque**, a partire dalla data di notifica alla CTI della relativa autorizzazione.

La Ditta esercente dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

#### **Art. 8**

##### **Proroga della convenzione**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91 s.m.i., la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anno 1 (uno).

#### **Art.9**

##### **Tariffe**

Non essendo prevista alcuna attività di coltivazione ed estrazione di inerti, come indicato all'art. 2, non è previsto alcun versamento annuale della Ditta al Comune.

## Art. 10

### Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €.186.120,40 (Euro centottataseimilacentoventi/40), corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo riportato nella relazione tecnica del piano di sistemazione allegato, relativo alla esecuzione delle opere di sistemazione di tutta l'area interessata della presente convenzione;
- b. La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione assicurativa contratta in data .../...../.....presso l'istituto ....., ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. La suddetta garanzia è costituita a mezzo di fidejussione assicurativa contratta in data xx/xx/2017 presso \_\_\_\_\_ - agenzia di Imola – n \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;
- c. Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

- d. Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f. La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria
- g. all'inizio di ogni anno, su eventuale richiesta della Ditta basata sulla relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fidejussoria, nel qual caso l'aggiornamento di cui al punto c) del precedente articolo dovrà tener conto di tale riduzione di valore;

#### **Art. 11**

##### **Svincolo della fidejussione**

Lo svincolo della fidejussione sono regolati come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare

esecuzione dei suddetti lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune che verrà emesso sulla base di un'apposita e specifica istruttoria di collaudo; tale certificato deve essere notificato all'Esercente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta svincolo.

- b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.
- c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

## **Art. 12**

### **Lavori di sistemazione finale difformi**

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art.10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone l'attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

### **Art. 13**

#### **Opere connesse con la coltivazione - Danni**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precisato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

### **Art. 14**

#### **Registrazione**

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del DPR 16 ottobre 1972, n. 634.

### **Art. 15**

#### **Concessione edilizia**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della Legge 10/77. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 16**

#### **Mancato pagamento oneri**

[OMISSIS ai sensi degli artt. 2 e 9 della presente convenzione]

### **TITOLO III**

### **CONTROLLI**

#### **Art. 17**

#### **Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materia utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali nonché sull'utilizzo di eventuali terre di provenienza esterna, impiegate per il ritombamento, che in ogni caso dovranno rispettare le CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi

topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

#### **Art. 18**

##### **Vigilanza e controlli**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

#### **TITOLO IV**

##### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 19**

##### **Lavori di manutenzione**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **Art. 20**

##### **Varianti**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni sostanziali della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali del piano di sistemazione morfologica finale.



Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

#### **Art. 21**

##### **Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione**

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività di sistemazione seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti sostanziali agli atti di progetto.

#### **Art. 22**

##### **Deroghe ex art. 104, DPR 128/59**

Non è prevista alcuna escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, già assoggettate ad escavazione nella precedente autorizzazione a seguito del rilascio di specifico decreto regionale di deroga emesso dalla Regione Emilia Romagna con atto della Giunta regionale del 5/01/1993 (Prot.66 Decreto 01), decreto tuttora vigente.

#### **Art. 23**

##### **Sistemazione finale - Discarica**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto .

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 24**

##### **Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico**

Qualora, durante la fase di sistemazione ambientale dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

#### **Art. 25**

##### **Rinvenimento di ordigni bellici**

Qualora, durante la fase di sistemazione ambientale dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

#### **Art. 26**

##### **Locali per ricovero e servizi igienici**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati, detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D. Lgs n.624 del 25 novembre

1996, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 27**

##### **Eventuale pesature inerti**

Non essendo prevista alcuna attività estrattiva, non è prevista alcuna pesatura di inerti. In ogni caso, dovesse presentarsi la necessità di effettuare delle pesature, per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti potrà essere utilizzata la pesa presso il limitrofo cantiere di Zello di proprietà della Ditta.

#### **Art. 28**

##### **Situazioni non prevedibili**

Nel caso in cui durante le operazioni ed attività previste dovessero essere rinvenuti materiali diversi da quelli autorizzati per la sistemazione, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune.

#### **Art. 29**

##### **Rinvio alle altre norme vigenti**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

#### **Art. 30**

##### **Contenzioso**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.



*Committente*  
Via Ca' Di Guzzo 1  
40026 Imola

*Consulente*  
**Studio Tecnico Caggese**  
Via Ca' Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: **Z1-VIA-10**  
*Proposta di convenzione*

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'Art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Letto approvato e sottoscritto

Imola, li.....

Per il Comune di Imola

Per la COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA srl soc. coop.